



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Caserma "Domenico Scolaro"

Via Papa Giovanni XXIII - 89015 Palmi (RC)

Tel. 0966/21380 - Fax 0966/261473

comandante@poliziamunicipalepalmi.it - poliziamunicipalepalmi@asmepec.it



CIRCOLARE INTERNA N. 1/2026

Oggetto: Indicazioni interpretative e operative in materia di autorizzazioni all'accesso in Z.T.L. per l'attività di ciclofattorino/rider – Art. 3 Ordinanza Dirigenziale n. 85 del 03-07-2026.

AL N.G.V.S.I.

Sede

1. Premessa

La presente circolare fornisce indicazioni interpretative uniformi in merito all'applicazione dell'art. 3 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 85 del 03-07-2026 (di seguito: "Ordinanza"), nella parte relativa all'autorizzazione al transito e alla sosta in ZTL per i ciclo-fattorini (c.d. riders).

A seguito dell'istruttoria condotta su una recente istanza e del conseguente provvedimento di annullamento in autotutela adottato in data odierna, si è reso necessario chiarire la *ratio* e la portata applicativa della disposizione, al fine di garantire uniformità di trattamento e prevenire contenziosi.

2. Quadro normativo e regolamentare

L'art. 3 dell'Ordinanza include tra i veicoli autorizzati al transito e alla sosta in ZTL senza specifica autorizzazione (previa registrazione targhe) *«I ciclo-fattorini (c.d. riders) che svolgono attività di consegna di beni in ambito Z.T.L. con l'ausilio di veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 C.d.S., attraverso piattaforme anche digitali»*. La formulazione riprende testualmente l'art.47-bis del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale – nell'ambito della disciplina delle tutele giuslavoristiche minime per i lavoratori autonomi delle piattaforme digitali – definisce il proprio campo di applicazione con riferimento ai riders che operano *«con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada»*.

È dirimente osservare che:

- l'art. 47-bis del D.Lgs. 81/2015 è una norma di tutela del lavoro, non una norma sulla circolazione stradale;
- la scelta del legislatore nazionale di circoscrivere le tutele giuslavoristiche ai soli riders su veicoli di categoria L risponde a valutazioni di politica del lavoro (legate alla maggiore vulnerabilità di chi utilizza mezzi a due ruote), non a esigenze di regolamentazione del traffico;
- l'Ordinanza, nel richiamare tale formulazione, ha inteso descrivere la categoria dei riders in termini generali, senza alcuna intenzione – né esplicitata nella motivazione, né desumibile dalla *ratio* del provvedimento – di escludere i riders che operano con autoveicoli (categoria M1) dal regime autorizzatorio semplificato.

3. Interpretazione della disposizione

Alla luce di quanto precede e a seguito di una più approfondita valutazione, si impartiscono le seguenti indicazioni interpretative, vincolanti per tutto il personale addetto all'istruttoria delle istanze:

a) Natura descrittiva e non tassativa del riferimento ai veicoli di categoria L.

Il richiamo all'art. 47, comma 2, lettera a) CdS contenuto nell'art. 3 dell'Ordinanza ha carattere descrittivo e non tassativo-escludente. Esso recepisce la nomenclatura utilizzata dal legislatore nazionale nella disciplina giuslavoristica, senza che da ciò possa farsi discendere l'esclusione di veicoli di categoria diversa (in particolare autoveicoli M1) dal novero di quelli utilizzabili dai riders autorizzati.

b) *Ratio* della disposizione e principio di ragionevolezza.

La disposizione è preordinata ad agevolare l'attività di consegna di beni a domicilio nel centro storico, in considerazione della funzione di pubblico interesse connessa alla distribuzione urbana delle merci e al sostegno delle attività economiche di somministrazione. Subordinare l'autorizzazione alla categoria tecnica del veicolo – distinguendo tra un rider che utilizza un motociclo (categoria L3e) e uno che utilizza un'autovettura (categoria M1), a parità di altre condizioni – costituirebbe una

discriminazione irragionevole, priva di aggancio ad alcuna delle finalità proprie della disciplina della ZTL (sicurezza della circolazione, tutela della salute, ordine pubblico, patrimonio ambientale e culturale: art. 7, comma 9, CdS).

c) Interpretazione estensiva in conformità all'art. 6 dell'Ordinanza.

L'art. 6 dell'Ordinanza contempla la possibilità di valutare «casistiche residuali, non elencate nel presente atto», previa istanza. Ove si ritenesse che il testo dell'art. 3 non consenta *ex se* l'autorizzazione di riders operanti con veicoli diversi da quelli di categoria L, tali istanze andrebbero comunque valutate favorevolmente ai sensi dell'art. 6, dandosi prioritaria considerazione all'esigenza di non ostacolare l'esercizio dell'attività lavorativa regolarmente documentata.

4. Istruzioni operative

Nell'istruttoria delle domande presentate da riders/ciclofattorini, il personale del Comando si atterrà alle seguenti direttive:

4.1. Ambito soggettivo.

Rientrano nella categoria dei riders/ciclofattorini tutti i soggetti – lavoratori autonomi, subordinati o parasubordinati – che svolgono attività di consegna di beni in ambito ZTL attraverso piattaforme digitali (Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats e analoghe), nonché i titolari di esercizi di somministrazione che effettuino consegne in proprio, a prescindere dalla categoria del veicolo utilizzato.

4.2. Veicoli ammessi.

Sono ammessi tutti i veicoli a motore, di qualsiasi categoria ai sensi dell'art. 47 CdS, purché in regola con le norme sulla circolazione e con massa complessiva non superiore a 35 quintali (conformemente al limite generale dell'art. 3 dell'Ordinanza). A titolo esemplificativo e non esaustivo: ciclomotori (L1e, L2e), motocicli (L3e, L4e), tricicli e quadricicli (L5e, L6e, L7e), autovetture (M1) e autoveicoli per trasporto promiscuo.

4.3. Documentazione richiesta.

La documentazione richiesta è la medesima già indicata dall'art. 3 dell'Ordinanza, senza distinzioni legate alla categoria del veicolo:

1. copia del documento di circolazione del veicolo;
2. copia del contratto individuale di lavoro (sia esso di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato), ovvero – per le consegne effettuate direttamente dal titolare dell'esercizio di somministrazione – visura camerale attestante l'attività.

Si precisa che l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (CCIAA) **non costituisce requisito generalizzato** per tutti i riders. Al riguardo si distingue:

- il **Rider Professionista** (codice ATECO 82.99.99 o 89.99.99), che opera come lavoratore autonomo con partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata INPS, non è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese, non esercitando attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. né disponendo di un'organizzazione imprenditoriale autonoma (cfr. Trib. Lavoro Cagliari, sent. n. 1300/2023; art. 2202 c.c.);
- il **Rider Commerciante** (codice ATECO 53.20.00), che esercita attività di trasporto o commerciale con carattere di professionalità e organizzazione d'impresa, è invece tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese e alla Gestione Commercianti INPS.

L'istruttore valuterà caso per caso la configurazione giuridica del richiedente, senza rigettare l'istanza per la sola assenza di iscrizione CCIAA, salvo che la stessa sia effettivamente obbligatoria in base alla normativa vigente e alla specifica posizione del richiedente. In presenza di un regolare contratto di prestazione autonoma con la piattaforma di delivery, l'iscrizione alla Gestione Separata INPS e la partita IVA costituiscono documentazione sufficiente ai fini dell'autorizzazione, unitamente ai documenti di cui ai successivi punti 1) e 2).

Eventuali casi dubbi o non riconducibili alle fattispecie sopra descritte saranno sottoposti allo scrivente per le determinazioni del caso.

La presente circolare ha efficacia immediata.

Palmi, lì 20-07-2026



Il Comandante della Polizia Locale

Magg.Dr.Francesco Managò

Il presente documento è stato redatto con sistemi informatici meccanizzati, la firma autografa del rappresentante dell'Ufficio che lo ha redatto è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Documento trasmesso con sistemi informatici/telematici ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Originale trattenuto agli atti di questo Ufficio.